

Regolamento Centro Sociali

Approvato con Deliberazione del C.C. n° 230 del 18/10/94

ART. 1 – Definizione

- il Centro Sociale o Centro Diurno è una struttura di Servizio Sociale, è pubblico, aperto a tutta la comunità, destinato a promuovere la socializzazione e la partecipazione.

Il Centro Diurno si caratterizza:

- a) come luogo di incontro sociale, ricreativo, culturale, di progettazione di attività ed iniziative aperte e rivolte all'esterno, che coinvolgono la comunità.
- b) Come sede del Comitato di Gestione, dell'Assemblea e della Consulta sulla 3° Età.

ART. 2 – Istituzione

- I Centri Diurni vengono istituiti con delibera del Consiglio Comunale in base alla legge Regionale n.11 del 3/2/1976.
- I Centri Diurni integrano le strutture di Servizio Sociale del Comune.

ART.3- Scopi ed obiettivi del Centro Diurno

- Il centro diurno in quanto Servizio Sociale pubblico è finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria, promuove azioni che evitino il malessere della solitudine e della emarginazione, garantisce il più possibile la permanenza dei cittadini nel proprio gruppo familiare e sociale di appartenenza, promuovere la cultura della solidarietà fra tutti i cittadini e i “ valori dell'uomo al di là della posizione sociale”.

ART.4- Sede del Centro Diurno

- La sede dei Centri Diurni viene indicata di volta in volta nella delibera consiliare di istituzione.

ART.5- Caratteristiche dei Centri Diurni

- In Centri Diurni sono centri polivalenti aperti a tutti, senza distinzione di età, (Piano Regionale triennale delibera n.1244 del 24/3/80). Promuovono attività esterne al centro in modo integrato e coinvolgono tutte le fasce di età. La polivalenza delle attività interne dei Centri Diurni si realizza mediante l'integrazione delle attività; compatibilmente con gli spazi chiusi ed aperti a disposizione del Centro. Il Comune utilizza il centro per attività polivalenti nell'ambito dei servizi sociali.
- Le attività e gli orari dei Centri Diurni saranno dettati da apposite norme approvate dall'assemblea.

ART.6- Posizione giuridica

- La Regione Lazio, con legge n.11 del “3/2/76 e legge n 63 del 6/5/85 ha delegato ai comuni le funzioni in materia di assistenza agli anziani.

I Centri Diurni si costituiscono in ottemperanza alle leggi citate. Il Comune, unico gestore in materia di Servizi Sociali, colloca i Centri Diurni quali parte integrante del Servizio sociale e ne stabilisce, d'intesa con il Comitato di Gestione del Centro, le linee di indirizzo nel rispetto delle leggi vigenti.

ART.7- Organi di Gestione

La gestione dei centri è affidata ai seguenti organi:

- L'Assemblea degli utenti;
- Il Comitato di gestione;
- Il Presidente;

ART.8- Assemblea – Composizione

- L'Assemblea, organo associativo, è composta da tutti i cittadini residenti che aderiscono all'attività del Centro entro il mese precedente la data della convocazione dell'Assemblea. L'adesione si formalizza con la sottoscrizione dell'apposito modulo fornito dal Centro stesso. Si può aderire ad un solo centro diurno nel territorio comunale.

ART.9-Assemblea- Compiti

- L'assemblea elegge i propri rappresentanti in numero di 6 nel Comitato di Gestione.
- Indica gli indirizzi per la programmazione annuale delle attività del centro.
- Valuta ed approva il piano programmatico annuale predisposto al Comitato di Gestione.
- Approva le attività e gli orari del Centro Diurno.

L'assemblea è inoltre la sede naturale di confronto tra i piccoli gruppi organizzati per le attività di volontariato .

ART.10-Assemblea- Riunioni

- Le riunioni dell'assemblea sono formali, ordinarie e straordinarie..

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente del Comitato di Gestione che le presiede.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e quella straordinaria a richiesta della maggioranza del Comitato di Gestione nonché a richiesta di almeno 1/5 i componenti l'assemblea.

La convocazione dell'assemblea per l'elezione del Comitato di Gestione deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea alle bacheca del Centro.

Per le assemblee ordinarie e straordinarie la convocazione dovrà essere effettuata tramite avviso affisso al Centro Diurno almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

ART.11- Il comitato di Gestione – composizione

_ Il Comitato di Gestione è composto da n.6 utenti aderenti al Centro di cui 3 uomini e 3 donne, salvo i casi in cui fra gli aderenti al Centro non vi sia la presenza di ambo i sessi, 1 operatore del Servizio Sociale del Comune designato dall'Assessorato Servizi Sociali.

I componenti del comitato di gestione vengono eletti dall'assemblea degli iscritti aventi diritto ai sensi dell'art.8 del presente regolamento con lista unica, ciascun elettore può esprimere soltanto una preferenza.

ART.12- Comitato di Gestione – Compiti

- Il Comitato di Gestione dura in carica due anni ed ha in compito di organizzare e gestione direttamente, deliberando a maggioranza relativa, il Centro Diurno secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- Il Comitato di gestione inoltre elegge nella prima riunione a maggioranza assoluta il Presidente, un Vice – Presidente e un Segretario Tesoriere tra i rappresentanti degli utenti;
- Redige il piano annuale delle attività, che deve essere approvato dall'assemblea, inoltra le richieste di contributo all'amministrazione Comunale e dà attuazione ai programmi.
- Assume ogni iniziativa atta a coinvolgere tutti i cittadini o associati per stimolare la partecipazione e la promozione della cultura e della solidarietà.

ART.13 – Il Presidente

- Il Presidente: è eletto con le modalità previste dall'art.12 del presente Regolamento;
 - Provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;
 - Dura in carica due anni e può essere nuovamente eletto.
- E' membro della Consulta Comunale della 3° Età.

ART.14 – Volontariato

- Il Comitato può avvalersi della collaborazione di volontari singoli o associati per lo svolgimento delle attività del Centro.

ART 15 - Funzionamento

- Ogni centro trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi del Comune, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
 - d) entrate derivanti da attività che possono procurare un introito economico.

Sono a carico del Comune le spese per la acquisizione o ristrutturazione dei locali, l'arredo, la manutenzione straordinaria e l'eventuale affitto.

Tutte le altre spese sia quelle di gestione (corrente elettrica, riscaldamento pulizia ecc..) che quelle necessarie all'attività del Centro sono a carico del Centro stesso.

L'Amministrazione comunale stanzerà annualmente un importo per concorrere alle spese di gestione, il quale verrà ripartito tra i vari centri diurni sulla base dei programmi di cui l'art. 12, previa valutazione della Consulta Comunale della 3° Età.

ART 16 - Autogestione

- Il Centro si autogestisce secondo norme che devono essere approvate dall'Assemblea.